SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org

nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 3184/25.b1a16.Tan

4 AGOSTO 2008

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

OGGETTO: Diritto allo studio art. 78 del dPR 28 ottobre 1985, n. 782 e successive integrazioni e modificazioni.

OSSERVAZIONI.

Di seguito alla nota di codesto Ufficio n. 557/RS/01/80/8331, del 29 luglio scorso, pari oggetto, si presentano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si segnala quello che si ritiene un mero errore materiale. Il documento in argomento, difatti, dopo aver elencato gli aspetti sui quali verte il documento stesso e dopo aver indicato, tra questi, i "destinatari del beneficio delle 15° ore" (punto 2), manca, successivamente, di descrivere compiutamente tale aspetto, come invece ha provveduto a fare per gli altri punti.

Nel merito, il SAP ritiene oltremodo necessario che, nell'approntare la stesura definitiva della circolare *de quo*, codesto Ufficio inserisca alcune integrazioni di notevole rilevanza al fine di dirimere, in maniera **definitiva e perentoria**, alcuni dubbi interpretativi che, in parecchie realtà, creano l'alibi per una sistematica attività di diniego posta in essere dagli uffici competenti a danno degli operatori interessati.

Riepiloghiamo le singole questioni rispettivamente ai capoversi della medesima circolare:

1



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org nazionale@sap-nazionale.org

• Esami non sostenuti:

la bozza della indicata circolare chiarisce, per l'ennesima volta, che il presupposto legittimante la concessione dei previsti benefici – 1 giorno di congedo straordinario più le 4 giornate precedenti da computare nelle 150 h. - è l'aver "effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale che sia l'esito finale". All'uopo viene ribadito che anche un esame terminato con esito negativo legittima la concessione dei benefici delle quattro giornate antecedenti all'esame, pure in occasione della ripetizione della prova non superata.

Ovviamente, nel caso in cui lo studente non si sia presentato a sostenere l'esame per motivi al medesimo imputabili, i benefici verranno negati con la conseguente decurtazione del congedo ordinario.

Tuttavia, si segnala che nelle ipotesi prospettate dalla bozza in oggetto non trova menzione una specifica fattispecie: l'esame "effettivamente sostenuto" e rifiutato dallo studente per via della votazione ritenuta insoddisfacente.

Questa è un'ipotesi che oramai è divenuta prassi consolidata in tutte le Università. Ciononostante, taluni Uffici periferici – almeno a Milano – in tale fattispecie negano il diritto al beneficio in parola, causa "documentazione insufficiente".

Questa evidenza, oggetto anche di una nostra precedente segnalazione (**Prot.1964/25.MI.1.Sal del 12.03.2007**) su di un caso specifico poi terminata con esito favorevole per il dipendente, tuttora è osteggiata nella prassi milanese, come in altre realtà.

Difatti, è innegabile che l'esame rifiutato dallo studente – quale che sia l'esito non compromette "l'effettivo sostenimento della prova". Si fa il caso del voto sufficiente ma non soddisfacente per la media scolastica dello studente che decide



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org nazionale@sap-nazionale.org

autonomamente di ripetere la prova per ottenere una valutazione superiore e del **voto insufficiente** rifiutato dallo studente per ottenere l'accesso all'appello immediatamente successivo.

Orbene, nei fatti, accade che la Questura di Milano, contestando pretestuosamente le certificazioni rilasciate dai docenti, valuti negativamente alcune espressioni letterali in esse contenute, come "per sostenere l'esame", "si è presentato per sostenere l'esame", "si è presentato all'appello di".

Difatti, secondo l'attuale indirizzo della Questura milanese, tali espressioni non comprovano l'effettivo sostenimento della prova!

Nel caso di specie, <u>non è bastato che il professore universitario, su</u> <u>richiesta del dipendente, sostituisse la predetta espressione con quella "ha sostenuto l'esame", con controfirma della correzione</u>. Anzi, l'Ufficio <u>interpellava</u> (si veda anche il successivo paragrafo sulla privacy) la segreteria dell'Ateneo, al fine di ottenere una ulteriore certificazione. Tuttavia, la segreteria studenti, di fatto, non poteva attestare il sostenimento dell'esame del dipendente, in quanto lo stesso, in sede di valutazione, aveva rifiutato il voto, decidendo di ripresentarsi.

Com'è noto, difatti, il mancato superamento dell'esame non viene, per prassi, registrato "a statino" e, pertanto, non vi è altro modo per dimostrare l'effettivo sostenimento della prova che la <u>certificazione del professore rilasciata in sede</u> <u>di seduta, attestazione puntualmente presentata dal dipendente.</u>

Questo "espediente" della certificazione è divenuta una prassi **tipicamente milanese** per respingere, indistintamente, quasi tutte le richieste che non vengono accompagnate da una certificazione della segreteria didattica, cosa che in alcuni casi – come quello analizzato - diventa impossibile ottenere.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org nazionale@sap-nazionale.org

Non può sfuggire che non accettare questa prassi concretizza un palese atteggiamento discriminatorio nei confronti del poliziotto-studente a cui vengono sottratte delle facoltà riconosciute a tutti gli studenti.

Pertanto, a parere del SAP, nella bozza di circolare in oggetto occorre inserire un ulteriore approfondimento, soprattutto sul tenore delle certificazioni rilasciate dalle Università italiane, riconoscendo al "docente" (cioè a colui che materialmente procede alla valutazione dello studente, al pari di un medico che valuta e certifica le condizioni di salute di un paziente) la facoltà di certificare "l'effettivo sostenimento della prova", indipendentemente dall'esito della prova, in ossequio, peraltro, alla ratio della circolare de quo.

Inoltre, si chiede che la circolare in parola specifichi, altresì, che le certificazioni rilasciate dalle varie Università non rientrano negli atti di competenza dello studente e che, pertanto, non è possibile contestare al dipendente P.S. espressioni letterali "equivoche" apposte sulle certificazioni dell'ateneo, come invece è avvenuto nei fatti.

Semmai, sarà onere dell'Ufficio di appartenenza, laddove ritenga la dicitura apposta sulla documentazione probante il sostenimento dell'esame insufficiente, rivolgersi alla direzione dell'Università chiedendo che le certificazioni vengano formate (o predisposte) con espressioni "non equivoche" che attestino "l'effettivo sostenimento della prova".

Privacy dello studente

Tra i vari episodi segnalati in materia di anomala applicazione della normativa afferente il diritto allo studio, vi è il caso degli accertamenti esperiti da talune Questure (tra cui quella di Milano) presso alcuni Atenei sul curriculum degli studenti/operatori di polizia.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org

nazionale@sap-nazionale.org

Difatti, in un caso particolarmente simbolico, già segnalato da questa O.S. (Prot.2360/25.MI.1.Sal dell'11 settembre 2007 e di cui attendiamo ancora riscontro), la Questura milanese, non soddisfatta della documentazione puntualmente fornita dal dipendente (attestazione rilasciata dal docente con cui si certificava che "ha sostenuto l'esame"), si è addirittura arrogata il diritto di contattare direttamente l'Ateneo ottenendo copia del curriculum universitario dell'interessato.

Appare evidente che si è trattato di una procedura viziata, in aperta violazione dei diritti personali in materia di privacy !

Per questo motivo questa O.S. chiede che la circolare in discussione inibisca all'Ufficio di appartenenza la possibilità di esperire accertamenti sul curriculum dello studente presso le segreterie didattiche, a meno che non ricorra una ipotesi di reato perpetrata dal dipendente attraverso documentazione dell'università di dubbia autenticità.

• Modalità di fruizione dei permessi studio

In alcuni Uffici avviene che, acquisita la programmazione settimanale l'operatore/ studente chieda dei permessi studio in determinati giorni dove registra la coincidenza tra l'orario di servizio e quello di una determinata lezione.

L'ufficio, anziché concedere il permesso, a seguito della richiesta dell'interessato – che segue la pubblicazione della programmazione settimanale – provvede al cambio del turno impiegando il dipendente su una fascia oraria non coincidente con quella della lezione.

Con questo *modus operandi*, è evidente che il diritto allo studio e alla fruizione delle 150 h. viene illegittimamente frustato e compresso.

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150 sap-nazionale.org

nazionale@sap-nazionale.org

Pertanto, si chiede che il riferimento per attestare la coincidenza tra l'orario di lezione e il turno di servizio venga espressamente ricondotto alla programmazione settimanale, con il divieto esplicito del cambio turno, salvo impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. In mancanza, l'eventuale "cambio turno" per esigenze di servizio dovrà essere adeguatamente motivato e notificato al dipendente.

regulationee motivate e notificate al alpendente.

• <u>Documentazione idonea a comprovare esami sostenuti ed attività</u>

didattiche in genere

In ultima analisi, con riferimento alla parte in cui la bozza in oggetto afferma che "Al fine di comprovare l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso di studi o lo svolgimento di attività ad esso connesse, si ritiene necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale il corso si svolge", si chiede che il

temine "Segreteria Didattica" venga sostituito dalla dizione "docente".

Ciò al fine di evitare "speculazioni interpretative" che l'Ufficio di appartenenza potrebbe porre in essere, considerato che determinate attività didattiche non vengono registrate dalle segreterie e che, pertanto, l'indicazione della "segreteria didattica" quale unico organo legittimante il riconoscimento del beneficio de quo, potrebbe risultare oltremodo limitativo, con evidente pregiudizio al pieno godimento

del diritto allo studio.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Nicola Tanzi -

6